

**CAMB/2026/33 del 25/06/2026**

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI  
AREA REGOLAZIONE**

**CONSIGLIO D'AMBITO**

**OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 E 2027 DEGLI IMPIANTI  
DEFINITI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-3 DI CUI  
ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025**

**IL PRESIDENTE  
Caterina Bagni**



## CONSIGLIO D'AMBITO

Il giorno giovedì 25 giugno 2026 alle ore 14:30, il Consiglio d'Ambito si è riunito in modalità videoconferenza.

Sono presenti i Sig.ri:

N	RAPPRESENTANTE	CONSIGLIO LOCALE DI APPARTENENZA	CARICA	PRESENTE (P) ASSENTE (A)
1.	Bagni Caterina	Modena	Presidente	P
2.	Balboni Alessandro	Ferrara	Consigliere	A
3.	Bongiorni Matteo	Piacenza	Consigliere	P
4.	Montini Anna	Rimini	Consigliere	P
5.	Palli Valentina	Ravenna	Consigliere	A
6.	Petetta Giuseppe	Forlì Cesena	Consigliere	P
7.	Poluzzi Alessandro	Bologna	Consigliere	A
8.	Prandi Davide	Reggio Emilia	Consigliere	P
9.	Spina Aldo	Parma	Consigliere	P

**OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 E 2027 DEGLI IMPIANTI DEFINITI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-3 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025**

Il Presidente Caterina Bagni assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.


**Visti:**

- la Direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, "relativa alle discariche di rifiuti";
- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, n. 2008/98/CE, "relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive";
- il D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, recante "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";





- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito con modificazione nella l. 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- la Circolare 6 agosto 2013 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale viene dichiarata la cessazione dell’efficacia della circolare 30 giugno 2009 dello stesso Ministro;
- la L.R. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;
- la L.R. 30 settembre 2015, n. 16 recante “Disposizioni a sostegno dell’economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, così come modificata dalla l.r. 18 luglio 2017, n. 16;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 giugno 2012, n. 754 recante “Approvazione delle linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 12, comma1, lettere a), b), c) e g), della legge regionale n. 23 del 2011”;
- la Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 11 febbraio 2013, n. 135 recante “Disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati di cui all’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011 ed aggiornamento della direttiva Linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati in Emilia-Romagna di cui alla D.G.R. 754/2012”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 24 marzo 2014, n. 380 recante “Modificazioni alla DGR 135/2013 - Disposizioni in materia di definizione, e gestione del limite di incremento, del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani” che limita la validità applicativa della D.G.R. 135/2013 al solo anno di regolazione 2014, in ragione dell’opportunità di sviluppare una nuova direttiva di aggiornamento;
- la deliberazione delle Giunta della Regione Emilia-Romagna 27 aprile 2015, n. 467 recante “Criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati ai sensi dell’art. 16, comma 1, della l.r. 23/2011”;
- il Decreto Ministeriale n. 257, del 24 giugno 2022, è stato approvato il Programma nazionale di gestione dei Rifiuti;
- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 87 del 12 luglio 2022, con cui è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la



bonifica delle aree inquinate 2022-2027 (PRRB);

- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2025 recante “Monitoraggio intermedio 2025 del Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027- PRRB”;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna 16 marzo 2026, n. 374 recante “Individuazione degli impianti di chiusura del ciclo “minimi” e “intermedi” secondo quanto indicato dalla delibera n. 397/2025/R/rif di ARERA per il terzo periodo regolatorio”;

**visti inoltre:**

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- la deliberazione ARERA 10 ottobre 2023 n. 465/2023/R/rif ad oggetto “Conferma delle misure di cui all’articolo 2 della Deliberazione dell’Autorità 389/2023/R/rif, per l’ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione seconda del 24 luglio 2023, n. 7196”;
- Delibera ARERA 23 gennaio 2024 n. 7/2024/R/rif ad oggetto “Ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;
- Delibera ARERA 05 marzo 2024 n. 72/2024/R/rif ad oggetto “Conferma delle misure di cui all’articolo 1 della deliberazione dell’Autorità 7/2024/R/rif, per l’ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato in materia di impianti minimi per il trattamento dei rifiuti”;
- la deliberazione ARERA 5 agosto 2025, 397/2025/R/rif, ad oggetto “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”;
- la deliberazione ARERA 4 novembre 2025 n. 480/2025/R/rif, ad oggetto “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 397/2025/R/rif, di approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)”;
- la determinazione ARERA n. 1/2026-DTAC del 13 aprile 2026 ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il

periodo regolatorio 2026/2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria di accesso agli impianti di trattamento, ai sensi delle deliberazioni 397/2025/R/rif e 7480/2025/R/rif;

#### **richiamati:**

- l'art. 25, comma 4, del d.l. n. 1/2012, l'art. 16, comma 1, della l.r. n. 23/2011, e l'art. 6, comma 2, della l.r. n. 16/2015, in base ai quali ATERSIR provvede alla regolazione delle tariffe di smaltimento a partire dall'anno 2014, secondo i metodi tariffari vigenti;
- le disposizioni relative alla determinazione del corrispettivo per lo smaltimento dei rifiuti urbani contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 467/2015, in specie i criteri per la determinazione del corrispettivo per lo smaltimento tesi a *limitare eventuali fenomeni di sussidio incrociato, che possano penalizzare gli utenti e creare extra-profitti a seguito di una non corretta attribuzione dei costi*;
- le linee guida per la rendicontazione del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati approvate con deliberazione regionale n. 754/2012, così come integrate e aggiornate dalla deliberazione n. 135/2013 per l'acquisizione delle informazioni per il calcolo del corrispettivo per lo smaltimento;

**considerato** che i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 *“sono da considerarsi integrativi rispetto alla disciplina del metodo normalizzato di cui al d.P.R. n. 158/1999 o del metodo tariffario in vigore, che individua le componenti di costo e definisce i criteri per il calcolo della tariffa di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel suo complesso e comprensiva degli oneri connessi alla parte impiantistica ed alle attività di gestione riconducibili alle attività di smaltimento”*, così come precisato nella medesima deliberazione n. 467/2015;

#### **considerato altresì che:**

- a seguito dell'entrata in vigore della regolazione ARERA del Servizio Rifiuti con il MTR-2 approvato per il periodo 2024-2025 con Deliberazione 389/2023, le disposizioni contenute nel DPR 158/99 ai fini della tariffa di smaltimento sono sostituite dalle disposizioni dettate dall'Autorità attraverso il Metodo Tariffario Rifiuti, e che pertanto i criteri di calcolo individuati nella deliberazione n. 467/2015 sono da considerarsi - con riferimento alle tariffe di smaltimento degli anni 2026/2029 - integrativi rispetto al vigente titolo VI del MTR-3, relativo alla determinazione delle tariffe massime degli impianti regolati;
- per quanto previsto dall'articolo 5.9 dalla Deliberazione ARERA n. 397/2025, per cui



“Le tariffe di accesso agli impianti di cui ai precedenti commi 5.4 e 5.6, (ovvero le tariffe di accesso agli impianti minimi ed agli impianti intermedi da cui provengono flussi verso gli impianti minimi, ndr), risultanti dai criteri fissati dall’Autorità, sono considerate quali prezzi massimi unitari - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 17, della legge 481/1995 - e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi del MTR-3 e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore dell’impianto di applicare ai soggetti che conferiscono all’impianto medesimo tariffe inferiori a quelle approvate dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;

**valutato** pertanto che, anche con riferimento agli impianti di smaltimento regionali regolati in virtù della LR 23/2011 e della DGR 467/2015, che siano individuati quali “minimi” o “intermedi” ai sensi del MTR-3, la tariffa di smaltimento calcolata deve soddisfare i criteri e le condizioni di cui al Titolo VI del MTR-3, con individuazione di un fattore tariffario  $\tau_a$  nel rispetto del limite di crescita previsto dall’articolo 24 del MTR-3;

**dato atto** quindi che, con riferimento agli impianti individuati quali “minimi” e “intermedi” dalla DGR 16 marzo 2026, n. 374, ATERSIR, indicata quale soggetto competente per la definizione delle tariffe di accesso, ha provveduto:

- al calcolo delle tariffe di accesso agli impianti di smaltimento ai sensi della DGR 467/15, con riferimento ai flussi pianificati dalla Regione Emilia-Romagna per le annualità 2026-2027;
- a richiedere ai gestori degli impianti i dati ed i documenti necessari alla definizione delle tariffe di accesso per impianti “minimi” ed “intermedi” ai sensi di MTR-3;
- a definire i fattori tariffari per ciascun impianto, a confrontarli con le tariffe calcolate ai sensi della DGR 467/15, e ad applicare riduzioni ai costi riconosciuti da MTR-3 per equiparare le pertinenti determinazioni tariffarie ai valori ottenuti in applicazione della DGR 467/15, a garanzia del riconoscimento dei costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti urbani regolati, e secondo il principio di tutela degli utenti finali che informa l’attività di regolazione dell’Autorità;

**considerato** che tale approccio operativo, dettato dalle previsioni in materia disposte da ARERA ai sensi di MTR-3, permette comunque di considerare in modo coerente con le precedenti determinazioni tariffarie i particolari "istituti" previsti dalla regolazione regionale, ovvero:

- il computo del cosiddetto “credito da capping”, che prevede lo spostamento ad annualità successive dei corrispettivi riconosciuti all’impianto che comportassero eccessivi scostamenti del corrispettivo in capo ai gestori del servizio rifiuti;

- la “tariffa di polo”, prevista in particolare per gli impianti afferenti al gestore Herambiente S.p.A., per cui ai gestori delle raccolte conferenti a tali impianti viene praticata una tariffa unitaria indipendente dal costo unitario effettivo del singolo impianto;

**richiamate** le precedenti deliberazioni con cui sono state definite le tariffe degli impianti di smaltimento dei flussi di rifiuti regolati, da ultimo in particolare la deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 49 del 28 maggio 2024 per le tariffe degli anni 2024/2025;

**ritenuto** di confermare anche per gli anni 2026-2027 i criteri applicativi contenuti nella precedente deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, in relazione alla metodologia di calcolo del corrispettivo in quanto congruente con i criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, limitandone l’applicazione agli impianti attivi individuati dalla citata DGR 374/2026, ed integrandoli con le ulteriori considerazioni di seguito descritte utili al corretto computo degli effetti della pianificazione biennale delle tariffe prevista da MTR-3;

**considerato che:**

- il metodo di calcolo delle tariffe di smaltimento previsto dalla D.G.R. 467/15 viene basato sui dati consuntivi dell’anno (a-2), e che i provvedimenti regionali di verifica e aggiornamento dei flussi hanno previsto di considerare gli effetti sulla tariffa di smaltimento indotti dagli scostamenti rilevati rispetto alla pianificazione, anche con apposite forme di conguaglio;
- i provvedimenti relativi agli impianti di smaltimento assoggettati alla regolazione producono effetti sui PEF dell’anno (a+2) del Servizio Gestione Rifiuti Urbani stabiliti dal metodo tariffario MTR-3, e che pertanto le determinazioni tariffarie degli impianti per gli anni 2026 e 2027 producono effetti a valere sui PEF del Servizio Rifiuti degli anni 2028 e 2029;
- occorre adeguare la definizione dei costi di smaltimento e gli eventuali conguagli annuali alla periodicità biennale prevista per la determinazione delle entrate tariffarie del servizio rifiuti ai sensi del MTR-3;

**ritenuto pertanto opportuno** prevedere che le tariffe siano sottoposte a specifiche verifiche di conguaglio coerenti con le previsioni biennali stabilite da MTR-3, secondo i seguenti criteri:

- gli scostamenti tra ricavi attesi ed effettivamente conseguiti dagli impianti in



applicazione delle tariffe massime calcolate secondo quanto previsto dal titolo VI del MTR-3 sono sottoposti a conguaglio come previsto dall'art. 26.7 del MTR-3;

- gli scostamenti tra corrispettivi pianificati e corrispettivi effettivi sono di norma compensati per gli anni pari ( $a^p$ ), i cui dati di consuntivo sono posti a base del calcolo di tariffe e corrispettivi dell'anno ( $a^{p+2}$ ); gli scostamenti eccezionali, dovuti ad esempio a variazioni straordinarie del parco impiantistico regolato, sono computati, anche su istanza dei gestori interessati, a valere sul credito da capping;
- per gli scostamenti tra corrispettivi pianificati e corrispettivi effettivi degli anni dispari ( $a^d$ ), qualora le tariffe preventive siano stimate a partire dai consuntivi dell'annualità ( $a^d - 3$ ), si prevede il ricalcolo dei corrispettivi del medesimo anno ( $a^d$ ) con i dati consuntivi e l'applicazione degli scostamenti a valere sul credito da capping considerato per la definizione tariffaria del biennio ( $a^d + 3 - a^d + 4$ );

**precisato** che, rispetto alle definizioni tariffarie di cui alle annualità 2024 e 2025, sono intercorse le seguenti variazioni dell'assetto impiantistico regolato:

- non sono più previsti conferimenti presso la discarica di Tremonti di Imola (BO) riattivata nel 2023 fino alla conclusione del 2024 per accogliere i rifiuti urbani provenienti dalle zone alluvionate dei territori della Romagna, fino al completamento del recupero volumetrico del 3° lotto;
- non sono più previsti conferimenti presso l'impianto pubblico TMB di Borgo Val di Taro, a gestione Oppimitti Costruzioni srl, qualificato come impianto intermedio fino all'anno 2025;
- i conferimenti all'impianto minimo di termovalorizzazione di Parma, gestito da Iren Ambiente S.p.A., non sono più soggetti al preventivo trattamento di selezione presso l'impianto intermedio TM gestito dalla stessa società;

**considerato che**, con riferimento alle determinazioni tariffarie 2024/2025, prima annualità di applicazione effettiva delle tariffe di smaltimento ai sensi di MTR-2:

- occorre provvedere alla definizione dei conguagli relativi alla tariffa di polo degli impianti di Herambiente per quanto concerne la chiusura del complesso impiantistico costituito dal TMB e dalla discarica Tre Monti di Imola, fuoriuscita dalla regolazione degli impianti minimi a decorrere dal 2025, in considerazione della conclusione dei conferimenti in discarica a fine 2024; per tale impianto, non più intercettato nelle definizioni tariffarie dell'attuale periodo regolatorio, occorre considerare la copertura dei costi consuntivi maturati nel 2024 e non già intercettati nel corrispettivo definito per tale annualità;
- relativamente agli impianti gestiti da Iren Ambiente, occorre provvedere alla definizione dell'aggiornamento del credito da capping all'anno 2025 in considerazione:

- della conclusione a fine 2025 delle attività presso il TMB di Borgo Val di Taro, computando il  $VR_{RC}$  residuo dell'impianto per i conguagli sui trattamenti svolti negli anni 2024 e 2025, come espressamente previsto nella determinazione dirigenziale n. 286 del 12/11/2025, il cui ammontare è considerato nella specifica istruttoria;
- dell'istruttoria svolta dalla struttura tecnica dell'Agenzia relativa alla mancata imputazione nelle tariffe di smaltimento degli anni dal 2020 al 2023 del credito da capping approvato al 2019, a causa della valorizzazione degli impianti come integrati attuata nei PEF delle raccolte proposti dal gestore Iren Ambiente S.p.A., come già previsto; la rettifica del credito per gli anni 2020/21/22 è stata già considerata nelle determinazioni tariffarie 2024/25 di cui alla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 49/2024, in coerenza con la rettifica del valore residuo della concessione del servizio rifiuti riconoscibile alla medesima società (procedimento concluso con determinazione dirigenziale n. 286 del 12/11/2025); le risultanze relative all'annualità 2023 vengono infine considerate per ridefinire i valori di credito alla base delle tariffe di smaltimento 2026/27;

**considerato che:**

- solo a decorrere dal secondo semestre 2025 sono stati riavviati i conferimenti dei rifiuti urbani indifferenziati all'impianto TMB di Carpi (MO) (proprietà AIMAG spa), già individuato dalla D.G.R. 373/2024 quale impianto intermedio da cui originano flussi regolati all'impianto minimo di discarica in località Finale Emilia (MO) (proprietà Feronia srl); i due impianti suddetti sono confermati nell'assetto regolato individuato dalla Regione Emilia-Romagna anche per il biennio 2026/27, e per la determinazione delle rispettive tariffe è stato necessario, in assenza di dati completi dell'anno (a-2), utilizzare i dati semestrali disponibili per l'anno 2025;
- sia opportuno, come nelle determinazioni tariffarie degli anni 2024/25, mantenere i suddetti impianti nel calcolo della tariffa di polo impiantistico di Herambiente spa, in ragione della necessaria continuità delle tariffe imputabili ai gestori delle raccolte operanti nei comuni da cui provengono i flussi previsti a tali impianti (comuni modenesi appartenenti ai bacini gestionali in cui operano Geovest, Aimag ed Hera);

**valutato**, nella determinazione delle tariffe ai sensi del MTR-3:

- nelle more dell'avvio effettivo dei monitoraggi previsti dall'Autorità con riferimento agli impianti regolati ai sensi del RQTR (testo integrato recante la Regolazione della Qualità Tecnica nel settore dei Rifiuti urbani), di valorizzare le performance tecnologiche ed ambientali degli impianti, con cui attribuire il valore al parametro  $k$  (che insieme al tasso





di inflazione programmata *rpi* contribuisce a determinare il limite  $\rho$  previsto per il fattore tariffario  $\tau$ , che esprime il potenziale di aumento annuale delle tariffe di trattamento), in base alla griglia di parametri già condivisa con ARPAE, che considera indicatori relativi ad emissioni in atmosfera, indicatori gestionali, indicatori di valorizzazione energetica, indicatori relativi alla gestione dei rifiuti prodotti, approvata con Deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 70 del 27/06/2022 e già utilizzata per le determinazioni tariffarie del precedente semiperiodo regolatorio 2024/25;

- di applicare i parametri finanziari previsti dalla Deliberazione ARERA n. 397 del 5 agosto 2025, nonché i criteri di calcolo dei costi d'uso del capitale specificati nella Deliberazione ARERA n. 480/2025/R/rif del 7 novembre 2025;
- di considerare le risultanze istruttorie, preventivamente sottoposte agli operatori interessati, che contemperano, nel quadro regolatorio vigente di MTR-3, le specifiche previste dalla disciplina regionale sulle tariffe di smaltimento di cui alla D.G.R. 467/15 dell'Emilia-Romagna, tra cui in particolare lo scomputo dai costi dei ricavi da vendita di energia, materia e incentivazione da fonti rinnovabili ottenuti dagli impianti dal trattamento dei rifiuti urbani regolati; tali ricavi vengono imputati sui PEF come rinunce ex art. 5.9 di cui alla delibera ARERA 397/2025/R/rif, a garanzia della corretta allocazione dei ricavi afferenti ai rifiuti regolati, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario delle gestioni;
- di apportare ai PEF degli impianti del polo di Herambiente le correzioni del corrispettivo riconosciuto (tramite rinunce ex art. 5.9 delibera 397/2025/R/rif, ovvero imputazione di costi nella componente COal) necessarie ad ottenere un medesimo fattore tariffario  $\tau$ , in modo da assicurare il mantenimento di una tariffa unica di polo impiantistico confrontabile con la analoga tariffa approvata per l'anno 2025, da cui discendono i ricavi da trattamento di riferimento per la verifica del limite di aumento della crescita;
- di dare atto che nelle relazioni di accompagnamento previste per ciascun impianto regolato ai sensi di MTR-2 vengono dettagliate le specifiche assunzioni operate in relazione a costi e ricavi riconosciuti;

**valutato pertanto:**

- di recepire la definizione degli impianti minimi e degli impianti intermedi individuata dai provvedimenti regionali, e di approvare il fattore tariffario  $\tau$  relativo a ciascun impianto, che il gestore potrà applicare, a partire dalla struttura tariffaria del 2025, ai rifiuti urbani indifferenziati regolati per gli anni 2026 e 2027; per quanto riguarda l'impianto TMB di Carpi (gestore AIMAG S.p.A.) sono stati apportati correttivi ai quantitativi indicati nella D.G.R. 374/2026, resi coerenti con i quantitativi effettivi prodotti dai territori conferenti individuati per tale impianto;
- di dare atto che, come previsto dalle Norme tecniche di attuazione del PRRB, i gestori

degli impianti di smaltimento dispongono di una flessibilità dell'ordine del 20% nella gestione dei flussi regolati su singolo impianto, senza necessità di revisioni della pianificazione, in ordine alla necessità di garantire ai gestori delle raccolte la continuità di ricezione dei rifiuti anche in evenienza di fermi impianto o altri eventi non prevedibili;

- di aggiornare conseguentemente l'individuazione dei c.d. crediti/debiti da capping secondo la metodologia sviluppata nella deliberazione di questo Consiglio n. 61 del 12 novembre 2014, ai fini di cui all'art. 16, comma 1, della L.R. n. 23/2011 e di cui all'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012 e in applicazione dei criteri stabiliti nella deliberazione regionale n. 467/2015, come nel dettaglio descritto nelle relazioni di accompagnamento allegate ai PEF degli impianti;
- di aggiornare le tariffe intermedie per quanto riguarda il trattamento e/o lo smaltimento di flussi di rifiuti gestiti tra i diversi impianti regolati;
- di approvare lo schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 16 della l.r. 23/2011;
- di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del suddetto contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2027, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;
- di confermare l'opportunità alla partecipazione alle attività promosse dalla Regione Emilia-Romagna finalizzate al coordinamento tra la pianificazione regionale e la regolazione nazionale ARERA.

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

con voti favorevoli e unanimi espressi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare i fattori tariffari  $\tau$  per il biennio regolatorio 2026/27 per gli impianti minimi e intermedi regolati, nel rispetto dei valori massimi riconoscibili ai sensi di MTR-3, secondo il prospetto in Tabella 1 dell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
2. di dare atto che tali fattori vengono applicati sulle strutture tariffarie 2025 e definiscono i PEF elaborati sulla base dello schema dall'Autorità di cui alla determinazione 1/2026-DTAC e le tariffe regolate da applicare negli anni 2026/27;
3. di dare atto che le annualità 2028 e 2029 contenute nei PEF di cui al punto precedente saranno oggetto di revisione biennale, anche in base al previsto aggiornamento della

pianificazione regionale, attualmente limitata all'anno 2027;

4. di aggiornare il valore del credito da capping per gli impianti, a valere sui successivi periodi regolatori al fine di garantire l'equilibrio tra corrispettivi di smaltimento riconosciuti e costi di smaltimento;
5. di dare atto che la struttura tecnica dell'Agenzia provvederà al caricamento sul portale ARERA della presente deliberazione, nonché dei PEF di cui al precedente punto 2, corredati dalla relazione di accompagnamento predisposta dal gestore e completata dall'Agenzia in qualità di soggetto competente per la validazione delle proposte;
6. di aggiornare le tariffe intermedie per quanto riguarda il trattamento e/o lo smaltimento di flussi di rifiuti gestiti tra i diversi impianti regolati, secondo il prospetto in Tabella 2 dell'allegato A parte integrante della presente deliberazione;
7. di approvare lo schema di contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani di cui all'allegato B, parte integrante della presente deliberazione, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 16 della l.r. 23/2011;
8. di conferire mandato al Direttore di provvedere alla stipula del suddetto contratto di servizio per lo smaltimento dei rifiuti urbani per gli anni 2026-2027, nelle forme previste dalla normativa vigente, con i soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici e secondo gli importi tariffari individuati nella presente deliberazione;
9. di trasmettere la presente deliberazione ai soggetti gestori degli impianti e/o poli impiantistici interessati, così come individuati nella presente deliberazione;
10. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

Con separata ed unanime votazione, data l'urgenza, si dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.





Si dichiara che sono parte integrante del presente atto gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo della proposta sopra riportato:

1. CAMB-33-2026-All\_1-ALLEGATO\_A\_tab1\_tab2.pdf.p7m
2. CAMB-33-2026-All\_2-ALLEGATO\_B\_schema\_contratto.pdf.p7m



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stata sottoscritta la proposta

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**


**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO D'AMBITO N° 36 / 2026**

**OGGETTO: DETERMINAZIONI TARIFFARIE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2026 E 2027 DEGLI IMPIANTI DEFINITI "MINIMI" ED "INTERMEDI" AI SENSI DEL MTR-3 DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARERA N. 397/2025**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

**IL RESPONSABILE DI AREA**  
Firmato digitalmente da Stefano Miglioli

Bologna, 18/06/2026



Letto, approvato e sottoscritto

**Il Presidente**  
**Caterina Bagni**  
**Firmato digitalmente**

**Il Segretario verbalizzante**  
**Elisabetta Montanari**  
**Firmato digitalmente**

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

**IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**

Bologna, 25/06/2026

